



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 01251/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2020, presentato, in data 9 settembre 2020, dal dott. Andrea Montemurro nei confronti della Procura Federale della FIGC, nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con C.U. n. 106/CFA - Sezioni Unite del 3 agosto 2020 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 115/CFA - Sezioni Unite del 10 agosto 2020, la quale, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 158/TFN-SD del 6 luglio 2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC - che aveva irrogato, a carico del dott. Montemurro, la sanzione di 4 mesi di inibizione - ha incrementato la misura della predetta sanzione da 4 a 6 mesi, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 7 ottobre 2021.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito